

DECRETO 27 gennaio 2017, n. 39

**Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
(17G00050)**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed,
in

particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante

riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle

amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27

febbraio 2013, n. 105, recante regolamento recante
organizzazione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma

dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre
2014, n.

190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della
legge 28

dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al
fine di

razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione
nel

settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici,

nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in

attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo

conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi

dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato

nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura

(CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la
natura

di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»;

Visto il medesimo articolo 1, comma 381, della legge 23
dicembre

2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della
legge

28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai
fini

dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e'
nominato un

commissario straordinario ... [che] predispone [...] lo statuto
del

Consiglio» e che «Lo statuto del Consiglio e' adottato
con

regolamento del Ministro delle politiche agricole
alimentari e

forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23

agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di
cui al

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono
abrogate a

decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
che si

pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta,

decorso il quale il regolamento puo' comunque essere adottato»;

Visto il decreto 1° giugno 2016, n. 1622, adottato dal
Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale
si e'

provveduto a trasferire al Consiglio per la ricerca in
agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria le risorse umane,
strumentali e

finanziarie dell'ex INEA;

Vista la nota prot. 5121 del 9 maggio 2016 con la
quale il

Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura

e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro
delle

politiche agricole alimentari e forestali lo schema di
statuto

dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4
maggio

2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1694/2016, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio

2016;

Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 2,

comma 2, dello statuto «andrebbe inserita la necessita', per il CREA,

di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore

e, in particolare, con l'ISPRA», in quanto appare eccessivamente

limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre la possibilita' di un

raccordo, certamente auspicabile, e' gia' consentita dalla norma in

questione;

Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui,
all'articolo 5,

comma 1, dello statuto, occorrerebbe eliminare la particella
«o», in

quanto tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di
amministrazione

di avere composizione mista, come invece auspicato dallo
stesso

Consiglio di Stato;

Acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera
dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. 10924 del 28 ottobre 2016 con la
quale il

presente schema di decreto e' stato comunicato al Presidente
del

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di provvedere in merito;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca

in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

1. E' adottato l'allegato statuto del Consiglio per la
ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce
parte

integrante del presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato,
sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo

e farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro:

Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 201

Allegato

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA

Art. 1.

Natura giuridica e articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di

ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi

dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha

competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare,

agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli

alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.

2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è

posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA e'

inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Il CREA e' dotato di autonomia scientifica, statutaria,

organizzativa, amministrativa e finanziaria.

4. Il CREA persegue le proprie finalita' attraverso le attivita'

svolte nei Centri di ricerca in cui e' articolato, ai quali si

affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in

sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per

l'attivita' di sperimentazione, e operano, in un quadro di

programmazione generale dell'attivita', in regime di autonomia

scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e

dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di

amministrazione e contabilit .

5. Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai

sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni

di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di

coordinamento delle attivita' statistiche realizzate all'interno

dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo

Centro.

Art. 2.

Finalita' e attivita' istituzionali

1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1,

comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in

grado di innalzare, in un contesto di sostenibilita' e salubrita'

delle produzioni, la profittabilita' e la competitivita' delle

attivita' agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela

e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversita' degli

ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e

degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalita' ed

in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori,

Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA:

a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica

nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le

Province autonome, le universita', enti di ricerca e associazioni dei

produttori e dei consumatori;

b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualita' tecnologica

e tracciabilita' delle produzioni e la tutela del consumatore;

c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e

consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale,

alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni,

alle Province autonome e agli enti territoriali;

d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa

vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero

vigilante;

e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del

settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la

definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche

pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra

attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del

comparto agro-alimentare;

h) può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di

soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e

tecnologica alle imprese;

i) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento

anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e

valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali;

l) svolge attivita' di certificazione delle
sementi e

registrazione e tutela delle varieta' vegetali in conformita'
alle

norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

m) favorisce, sviluppa e svolge attivita' di
divulgazione

scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti
da

differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestivita'
nel

trasferimento dei risultati;

n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di
interesse

nazionale e internazionale;

o) svolge ricerche sulla qualita' nutrizionale degli
alimenti e

sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

q) svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo
agricolo,

agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in
ambito

nazionale, comunitario e internazionale;

r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con
le

istituzioni, l'universita', gli enti di ricerca e con
le

rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti
sociali e

dell'associazionismo;

s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale

degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale,

ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche

attraverso lo svolgimento di attività formative nei settori di

competenza;

t) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche

attraverso adeguati strumenti formativi.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il

conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare

convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con

amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone

giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali,

nei limiti dell'ordinamento vigente.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per

il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali e nell'ambito

delle stesse, puo' inoltre fornire servizi e attivita', anche in

ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in

regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime

finalita' e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa

autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, puo' partecipare o costituire consorzi e fondazioni con

soggetti pubblici e privati, nonche' societa' nel rispetto delle

previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla richiesta

di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si

intende concessa.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CREA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalita' di funzionamento degli organi sono definite dal

regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio

non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili,

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali e'

stato istituito e nell'ipotesi di mancata predisposizione o

attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte

ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti

necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario e'

nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e' scelto tra personalita' di alta

qualificazione scientifica e professionale.

2. La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra

attività professionale a carattere continuativo; se dipendente

pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo

secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e'

responsabile delle relazioni istituzionali.

4. Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il

Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale,

l'ordine del giorno;

b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone
l'unita' di

indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del
decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta
del

Direttore generale, la direttiva generale per l'azione
amministrativa

e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione
degli

obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base
dei

quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla
vigente

normativa;

d) sottopone al Consiglio di amministrazione il
progetto di

bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di

assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;

e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione

di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad

approvazione;

f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate

rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio

scientifico;

g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonche'

gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e

altri atti di competenza del rappresentante legale
nell'ambito di

quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3;

h) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata
dalla

legislazione vigente.

5. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere

confermato una sola volta. Il relativo compenso e' determinato
con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio
di

amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di
sua

assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di

dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla nomina

del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non

nominato, dal consigliere piu' anziano nella carica o, a parita' di

anzianita', dal consigliere piu' anziano di eta'.

7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere

del Consiglio di amministrazione.

8. Per motivi di urgenza il Presidente puo' adottare atti di

competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono

portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima

riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di

trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti

salvi gli effetti medio tempore prodotti.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e da

quattro membri, scelti tra personalita' di alto profilo

tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed

istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato

dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con

funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del

Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei

conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21

marzo 1958, n. 259.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e

programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di

amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) delibera, su proposta del Direttore generale, la
dotazione

organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di
cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e

all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il
Piano

triennale di attivita' di cui all'articolo 10 dello Statuto
stesso,

previo confronto con le organizzazioni sindacali;

b) delibera la direttiva generale per l'azione
amministrativa e

la gestione, contenente l'individuazione e la definizione
degli

obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base
dei

quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente

normativa;

c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di

attività e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio

scientifico;

d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio di

previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di

assestamento;

e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti,

consorzi, associazioni e fondazioni in conformità alla normativa

vigente;

f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli

indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto

della normativa vigente;

g) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e

funzionamento e di amministrazione e contabilita' e le relative

modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del

Direttore generale;

h) puo' deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari,

delle esigenze e delle opportunita' della ricerca scientifica e

tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale,

europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di

attivit  e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio

scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata

la compatibilit  finanziaria, secondo le modalit  indicate nel

regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA;

i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito

regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al

principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle

singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA
per lo

svolgimento delle attivita' istituzionali;

1) individua il datore di lavoro in materia di
sicurezza e

prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti
previsti

dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro
anni; i

componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso
dei

componenti del Consiglio di amministrazione e' determinato
con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'Ente,

che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e

competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA,

nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri

di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I

restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e

stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con

professionalita' ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

2. Le modalita' ed i tempi di nomina dei componenti interni sono

stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni

consultive, il Direttore generale.

4. Il Consiglio scientifico e' l'organo di coordinamento e di

indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano

triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto.

5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla

riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di

ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e

dei ricercatori e tecnologi.

6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i

componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono

determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri

effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei

revisori legali o in possesso di comprovata professionalita' in

materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le

funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I

membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di

decadenza di un membro effettivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di

controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e

all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle

riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti assiste il

magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi

dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni;

i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei

componenti effettivi e' determinato con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della

Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente, su conforme

parere del Consiglio di amministrazione; e' scelto, a seguito di

procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con

documentata esperienza professionale nel campo del management di

strutture complesse.

2. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto

privato di durata massima quadriennale ed e' rinnovabile una sola

volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e

ricercatori universitari, il Direttore generale e' collocato nella

posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o

professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione

dell'Ente, sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici e ne cura

l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento

operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a

livello territoriale, sia l'unita' di indirizzo operativo e

amministrativo. Il Direttore generale, in particolare:

a) redige le proposte di bilancio preventivo e rendiconto

generale e del provvedimento di assestamento;

b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi

definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la

gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi

dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta

all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui

realizzazione e' affidata ai dirigenti dell'Ente;

c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene

necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali;

e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria

competenza;

f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti

a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di

amministrazione;

g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli

indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e

dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di

amministrazione e contabilita';

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, adotta,

in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire

la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili

della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia

delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi

organi per le ratifiche di rispettiva competenza;

1) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro

le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico

previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il compenso del Direttore generale è determinato con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Sistemi di controllo interno

1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:

a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati

conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo

strategico;

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità

dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e

risultati, controllo di gestione;

c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di

qualifica dirigenziale.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo

indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei

compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal

Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal
citato

decreto legislativo.

Art. 10.

Piano triennale di attivita'

1. Il Piano triennale di attivita', elaborato dal
Consiglio

scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente
statuto,

e' accompagnato da un documento di visione strategica
decennale e

determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie
per il

triennio; e' predisposto sulla base degli obiettivi e degli
indirizzi

definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione

europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione

delle Regioni e Province autonome e della necessita' di accrescimento

delle competenze interne all'Ente.

2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal

Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di

amministrazione che li adotta con propria deliberazione.

3. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della

compatibilita' finanziaria, delibera il Piano triennale di attivita'

e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal
Presidente, ai

fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche
agricole

alimentari e forestali.

4. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano
esecutivi a

seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle
politiche

agricole alimentari e forestali, che dovrà avvenire entro
sessanta

giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali, senza che
siano

state formulate osservazioni, si intende approvato.

Art. 11.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CREA e' costituito dal patrimonio degli

Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonche' dal

patrimonio acquisito nello svolgimento delle attivita' istituzionali.

2. Le entrate del CREA sono costituite da:

a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per

l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e
per le

spese del personale;

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico
del

fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3,
del

decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti
per le

attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a
favore

di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;

d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte
dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da
altre

amministrazioni pubbliche;

e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti,

donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e

programmi dell'Unione europea;

g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso

di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello

svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da

regolamenti interni o nazionali;

h) i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle

sementi e registrazione delle varietà vegetali;

i) ogni altro introito.

3. Al fine di premiare la competitività dei Centri, il Consiglio

di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie,

provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli

istituti che hanno concorso a procurarli.

Art. 12.

Bilanci

1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio

preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle

indicazioni del Piano triennale di attivita' e dei conti preventivi

delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo

trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di

amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di

quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti

provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformita' del

bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su

proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio

successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica

predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di
conformita'

resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa
data il

Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente,
delibera la

direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di
amministrazione,

su proposta del Presidente, delibera il rendiconto
generale

dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale,
previa

acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal
Collegio

dei revisori dei conti, in merito alla regolarita' e
alla

corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative

Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene

contestualmente rimesso alla Corte dei conti.

5. E' garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle

forme e modalita' di legge e contrattuali.

Art. 13.

Regolamenti e disciplinari

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e
il

regolamento di amministrazione e contabilita' del CREA
sono

deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Direttore

generale nel rispetto delle disposizioni di legge e
statutarie e

previo confronto, nelle materie di competenza, con le
organizzazioni

sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro
delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano.

2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) rispetto del principio di separazione tra funzione di

indirizzo e attività di gestione;

b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;

c) massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai

programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di

efficienza, efficacia ed economicità;

d) collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e

dei Centri di ricerca;

e) promozione della comunicazione interna ed esterna e

interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

f) adeguata autonomia e responsabilit  dei Centri di ricerca;

g) garanzia dell'imparzialit  e della trasparenza dell'azione

amministrativa.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento

sono determinati il numero massimo degli uffici di livello

dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non

generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina

l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di

dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo

3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15

della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 14.

Ruolo organico

1. La dotazione organica del CREA e' deliberata, nei limiti della

dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca e

la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti

pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato

trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria, su proposta

del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il

parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del

personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla

disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro

stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed

e' approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro

dell'economia e delle finanze.

2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze

complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti

istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di

attivita'. La dotazione organica puo' essere ridefinita

periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano

triennale di attivita', nonche' a seguito della
riorganizzazione

delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di
attribuzione di

nuove funzioni.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta
del

Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di
cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA e' regolato
dalle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del

decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma

4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dal

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca.

2. Il CREA può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro

è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli

operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi

provinciali. L'assunzione può avvenire nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 58, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali,

a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende

zootecniche.

Art. 16.

Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di

amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito

del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle

articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei Centri di

ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e

funzionamento del CREA.

3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge

l'attivita' di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione,

di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito

della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la

liberta' scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel

rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalita'
di cui

all'articolo 2 dello Statuto, nonche' delle esigenze di
supervisione,

orientamento e gestione, cosi' come definite dalla normativa
vigente

e dalla Carta europea dei ricercatori.

4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione
dei

campi di sperimentazione, puo' organizzare i medesimi in
aziende

agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette
aziende

svolgono essenzialmente attivita' di sperimentazione e, in
via

residuale, attivita' di produzione da destinare anche al
mercato. La

gestione amministrativa e contabile di tali aziende e'
ispirata ai

principi di buon andamento ed economicita' ed e' affidata ad un

responsabile che puo' essere il direttore del Centro ovvero altro

funzionario delegato. Il responsabile e' tenuto ad agire nei limiti

previsti dal Piano culturale e finanziario dell'azienda di cui al

regolamento di organizzazione e funzionamento.

5. Per garantire il presidio territoriale e la continuita' di

importanti attivita' di ricerca, all'interno delle sedi possono

essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori

di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I

predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla

sede ospitante.

6. Nelle sedi di ricerca puo' operare personale diverso da quello

di ruolo e altro personale che partecipa alle attivita' delle sedi,

secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e

funzionamento, proveniente dalle universita', dagli enti di ricerca,

nonche' da altri enti pubblici.

7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di

amministrazione, e' scelto sulla base di procedura selettiva

comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione

comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati,

integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni,

rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni

sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione

secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e

funzionamento.

8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di

amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente,

i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno il potere

di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del

Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che

prevedono spese superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta

l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite

massimo di spesa e' aggiornabile periodicamente, con delibera del

Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi

al consumo.

9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati

scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del

Centro e riferiscono direttamente al Consiglio scientifico. La

composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei

ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base

elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti

direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesima

struttura. Le modalita' di funzionamento e le competenze degli stessi

sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

10. La partecipazione ai Comitati non da' luogo alla corresponsione

di alcuna indennita', rimborso spese, gettone di presenza o

emolumento comunque denominato.

Art. 17.

Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri di

ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura

amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle

attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e

organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

2. L'amministrazione centrale è diretta dal Direttore generale ed

è articolata in una direzione di livello generale e in uffici

dirigenziali di secondo livello.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni normative vigenti.

2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla

approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di

amministrazione e contabilit , di altri regolamenti e disciplinari

in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e

provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non

in contrasto con il presente Statuto.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 454, l'ultimo periodo e' abrogato.

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite

dalle seguenti «consiglio scientifico». L'articolo 4, comma 4,

secondo periodo, e' abrogato.

6. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.